



Ai gentili Clienti

LLSS

NOTA INFORMATIVA 56/2020

OGGETTO: Bonus per investimenti pubblicitari in favore di Leghe e Società Sportive

Gentile Cliente,

desideriamo informarla sulle novità introdotte in materia di “Bonus” dal cd. Decreto “agosto”¹ entrato in vigore il giorno 15. Di seguito una sintesi riguardante il credito d’imposta riconosciuto dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020 per investimenti pubblicitari in favore di Leghe e società sportive.

Il D.L. n. 104/2020 (cd “Decreto Agosto”), entrato in vigore il 15 agosto 2020, con l’articolo 81, istituisce per le imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali un credito d’imposta pari al 50% delle spese di investimento in campagne pubblicitarie, effettuate a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, **a favore:**

- **delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche;**
- **delle società sportive professionistiche;**
- **delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.**

Gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, **devono essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro.**

Sono escluse dalle agevolazioni del credito di imposta le sponsorizzazioni verso i soggetti che aderiscono al regime speciale L.398/91.

L’agevolazione è rivolta peraltro verso leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche, società sportive professionistiche, società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile **con RICAVI da € 200.000,00 ad un massimo di 15.000.000,00 di euro.**

Nella relazione illustrativa al decreto, il Governo fornisce alcuni dettagli sulla motivazione della disposizione, precisando che essa è finalizzata ad incentivare le imprese che promuovono la propria immagine, ovvero i propri prodotti e servizi, tramite campagne pubblicitarie effettuate da società ed associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti

¹ Sul S.O. n. 30 alla G.U. 14 agosto 2020, n. 203, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”.

dimensionali.

Tali ultimi soggetti, infatti, operano in un settore, come quello sportivo e, in particolare in ambito locale, caratterizzato da un'alta visibilità e da una significativa funzione sociale. Detto settore, attraversa un particolare momento, caratterizzato da difficoltà finanziarie particolarmente acute nel contesto dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19", tali da poter metterne in discussione la continuità aziendale.

L'introduzione di un incentivo agli investimenti in campagne pubblicitarie, quindi, è volto ad innescare, nelle intenzioni del Governo, un circolo virtuoso in cui, l'attività di promozione e sponsorizzazione, possa contribuire al sostegno degli operatori sportivi, promuovendo lo sviluppo dell'attività di promozione resa da tali soggetti anche in funzione del rispettivo brand, a livello locale e su scala più ampia.

Società sportive professionistiche e dilettantistiche

Per quanto concerne una delle categorie alle quali le suddette disposizioni si rivolgono, occorre ricordare che, la disciplina delle società sportive professionistiche è recata dagli articoli 10-13 della Legge n. 91/1981. In particolare, l'articolo 10 prevede che, possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite nella forma di società per azioni o società a responsabilità limitata (si tratta, dunque, di società di capitali).

È, comunque, obbligatoria la nomina del collegio sindacale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2477 c.c. (in base al quale il collegio sindacale è obbligatorio nelle società a responsabilità limitata solo in alcuni casi).

Relativamente alla disciplina delle società e associazioni sportive dilettantistiche, altra categoria beneficiaria del credito d'imposta sopra descritto, essa è recata, invece, dall'articolo 90 della Legge n. 289/2002, il cui comma 17 specifica che esse possono assumere una delle seguenti forme:

- associazione sportiva priva di personalità giuridica (articoli 36 e ss. c.c.);
- associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato (D.P.R. n. 361/2000);
- società sportiva di capitali o cooperativa senza scopo di lucro.

Le società e le associazioni in questione, sono iscritte nel Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche istituito dal CONI per il riconoscimento a fini sportivi delle società e associazioni sportive dilettantistiche in base all'articolo 5, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 242/1999.

L'ambito cui devono operare tali soggetti, sono definite "discipline olimpiche". Ciascuno sport, può essere articolato in più discipline, benché sia rappresentato da un'unica Federazione sportiva internazionale. L'elenco delle discipline ammesse ai Giochi olimpici varia in base alle decisioni del Comitato internazionale olimpico (CIO).

Trattandosi di un credito d'imposta riferito all'anno 2020 parrebbe che il riferimento alle "discipline olimpiche" o "ammesse ai Giochi olimpici" riguardi le discipline ammesse alle Olimpiadi di Tokio 2020, che saranno disputate dal 23 luglio all'8 agosto 2021 a causa dell'emergenza sanitaria in corso.

Utilizzo del credito in compensazione

Il comma 2 dell'articolo 81 disciplina le modalità di concessione del contributo stabilendo, tra l'altro, che detto credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (con F24), ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 241/1997.

A tal proposito, si ricorda che, in ambito fiscale, la compensazione consiste nella possibilità di fruire di una posizione fiscale creditoria per compensare una situazione debitoria.

In particolare, la compensazione dei crediti fiscali può essere di due tipi:

- compensazioni verticali (o interne), ovvero le c.d. compensazioni imposta da imposta, ossia quelle compensazioni attuate all'interno della medesima tipologia di imposta;
- compensazioni orizzontali (o esterne), ovvero quelle che consentono di compensare imposte di natura diversa, ad esempio, un credito IVA con un debito IRES e/o contributivo.

Il modello di pagamento unificato F24 permette di indicare in apposite sezioni sia gli importi a credito utilizzati sia gli importi a debito dovuti.

Limiti

Il contributo è concesso nel limite di spesa complessivo di 90 milioni di euro nel 2020, che costituisce tetto di spesa per il medesimo anno.

Le agevolazioni sono concesse nel rispetto degli aiuti “*de minimis*” definiti dai vari regolamenti europei”.

In attesa di eventuali integrazioni e successivi chiarimenti ufficiali sulla disposizione prevista, restiamo a disposizione per ogni necessario approfondimento.

A cura di Marco Tomassetti per T. & P. Consulting S.r.l.

NOTA BENE - La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica. Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite quindi con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. La T&P Consulting srl, lo Studio Tomassetti & Partners nonché i relativi titolari e partners, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Tomassetti & Partners Consulting Srl e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi. Lo Studio, pur garantendo la massima cura e attenzione nella selezione e stesura dei contenuti della presente circolare, non risponde dei danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute, ovvero causati da involontari refusi, ritardi o errori di stampa.